

NOTA UIL DI COMMENTO SUI TEMI CRITICI PIÙ RILEVANTI DEL TITOLO I
– PRIME OSSERVAZIONI –
Roma 2 aprile 2009

1. Ruolo della bilateralità

La Bozza di decreto correttivo interviene apportando significative modifiche al ruolo e ai compiti degli organismi paritetici/bilaterali attualmente previsti dal D.Lgs. 81/2008:

L'Art. 2-bis "Presunzione di conformità" del decreto correttivo stabilisce, tra l'altro che: *"...Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276"*

L'Art. 18 modifica poi l'articolo 30 inserendo un nuovo comma che prevede: *"5-bis. Le commissioni di certificazione, istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, sono soggetti abilitati a certificare anche ai fini di cui all'articolo 2-bis, i modelli di organizzazione e di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.»*

La lettura congiunta del nuovo articolo e comma introdotti dalla Bozza di decreto correttivo conferirebbero agli Enti Bilaterali/Organismi paritetici un ruolo e dei compiti che vanno ben oltre le funzioni di supporto alle imprese in merito alla gestione dei rischi aziendali ad essi attribuite da Accordi stipulati tra le parti ed attualmente in vigore (Accordo interconfederale del 1995 Cgil Cisl Uil e Cna Confartigianato Casa Clai, Accordo Edili). L'Ente Bilaterale/Organismo paritetico dovrebbe, di fatto, verificare e certificare che l'impresa abbia adottato ed efficacemente *attuato il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30* e ciò fornirebbe una garanzia generale di adempimento a tutta la normativa e conferirebbe al modello di organizzazione e gestione "la funzione esimente delle responsabilità amministrativa" di cui al D.Lgs. 231/2001 (Art. 30 comma 1 D.Lgs 81/2008).

Vi è anzitutto una confusione non marginale tra gli Organismi paritetici di salute e sicurezza previsti all'art 51/08 e gli Enti bilaterali di cui all'art. 76 della 276/03

Il modello di gestione, poi, è una cosa seria che impegna l'azienda a precise procedure e comportamenti e deve avere al suo interno seri controlli. Due le criticità che emergono:

- eccesso di responsabilità conferita agli organismi.
- assenza di competenze adeguate: le *Commissioni di certificazione*, che avrebbero dovuto essere istituite presso gli Enti Bilaterali ex art 76 del D.Lgs. 276/2003 per svolgere altri compiti relativi ai rapporti di lavoro, non sono strutturate con le adeguate competenze tecniche e **mancano delle professionalità necessarie e certificate**

Oltre a ciò l'art 29 della Bozza modifica l'art 51 dell'81 prevedendo: *"3-bis. Gli organismi paritetici svolgono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al*

sistema delle imprese della quale gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della programmazione delle proprie attività.”.

Va chiarito che l’attestazione dello svolgimento delle attività di supporto alle imprese, attuate anche tramite i sopralluoghi effettuati, ai sensi del comma 6, da personale degli organismi paritetici con specifiche competenze **non può avere effetto esimente** dalle visite effettuate dagli organi di vigilanza.

2. Responsabilità e ruoli aziendali

Una complessa e generale rivisitazione delle responsabilità, connesse ai ruoli svolti nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è introdotta mediante l’Art 10-bis del correttivo che introduce al D.Lgs. 81/2008, dopo l’Art. 14, il nuovo Art15-bis “Obbligo di impedimento”:

*“1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro **il non impedire l’evento equivale a cagionarlo** alle seguenti condizioni:*

a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;

b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l’evento;

c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata;

d) che l’evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.

2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.».

Il nuovo articolo, che potrebbe presentare, a nostro giudizio, problemi connessi all’eccesso di delega rispetto al dettato della Legge 123/2007 e di incostituzionalità, richiede una spiegazione più approfondita.

“Posizione di garanzia” nei confronti del bene giuridico tutelato vuol dire che i soggetti appartenenti a una data categoria (es. datori di lavoro e dirigenti) sono resi destinatari di particolari doveri (penalmente sanzionati), a tutela di interessi specificamente collegati alla loro sfera d’azione o di signoria (nel nostro caso la salute e la sicurezza di chi lavora in una determinata azienda o amministrazione).

E’ questo il contesto in cui si collocano i problemi della “responsabilità omissiva e delle posizioni di garanzia”. Questo implica che, ogni volta si verifichi un evento lesivo o comunque una violazione di legge entro l’ambito coperto dalla garanzia, è teoricamente proponibile il problema se il garante primario abbia o non abbia omesso (con il coefficiente di colpevolezza richiesto per quel dato tipo di reato) adempimenti per lui doverosi, che avrebbero impedito l’evento.

La configurazione di posizioni di garanzia (più specificamente: posizioni di controllo) trova agganci solidi in disposizioni di carattere generale, come quelle che fondano il dovere di sicurezza del datore di lavoro (art. 2087 Cod. Civ.).

In modo espresso o implicito, l’ordinamento giuridico individua le posizioni di garanzia fondamentali nei soggetti ‘apicali’ titolari, al livello direzionale decisionale più elevato, dei poteri relativi agli adempimenti nei quali la garanzia dovuta debba estrinsecarsi

Ciò ovviamente non significa - e non lo potrebbe, pena la violazione del principio di personalità della responsabilità - che il garante primario debba sempre e comunque rispondere in concreto di tutto ciò che accada entro l’ambito per il quale è prevista la garanzia. Per i delitti dolosi, la responsabilità è delimitata (in modo molto drastico) dalla consapevolezza e volontà di realizzare (o

non impedire) il fatto costitutivo di reato. Quanto ai reati colposi (per i quali più acutamente si pone il problema) il soggetto “al vertice” risponde come chiunque altro, secondo le regole generali, dell’osservanza delle regole di diligenza, prudenza e perizia relative alla sua posizione: nulla di meno e nulla di più.

Il contenuto di questo articolo, che riguarda principalmente il datore di lavoro ed il dirigente, circoscrive le condizioni di chi ha responsabilità omissive e si somma con quanto previsto dall’art 299 dell’81 (esercizio di fatto dei poteri direttivi) che non viene cambiato.

E’ poi molto grave che ai fini della individuazione delle responsabilità si elimini la responsabilità del datore di lavoro e del dirigente se l’evento è imputabile (il testo non dice nemmeno se questo avviene in forma diretta o esclusiva) al preposto (di cui sono previste le sanzioni all’Art. 56), al fabbricante (Art57), al medico(Art. 58, ai lavoratori (Art. 59, ai piccoli imprenditori (Art. 60.

Il rischio serio è che si passi da una presunzione di responsabilità generale in capo al datore di lavoro come è oggi ad una responsabilità residuale.

Il risultato che sembra emergere dal complesso delle norme e’ quello della deresponsabilizzazione del datore di lavoro e del dirigente.

3. Funzioni degli Enti (Inail e Ipsema)

Nella versione della Bozza di decreto correttivo approvata dal Consiglio dei Ministri è stato assolutamente ridimensionato il ruolo che il Governo sembrava voler attribuire all’Inail per quanto riguarda le funzioni di assistenza e di prevenzione già individuate mediante il Decreto 38/2000.

L’attuale Art 7 del correttivo “Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, rispetto anche a precedenti versioni, non prevede più infatti che l’Inail:

- “finanzi progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”
- “che eroghi in raccordo con le strutture del servizio sanitario nazionale... le prime cure ambulatoriali...comprehensive delle prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa e di fisiochinesiterapia al fine di realizzare per gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici... il loro reinserimento lavorativo”

Mentre oggi si prevede più genericamente che ***l’Inail “può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, ... senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.***

Consideriamo particolarmente grave che siano stati eliminati, a seguito di un evidente pesante intervento del Ministero dell’Economia, entrambi i due commi sopra ricordati si tratta:

- in un caso di quei compiti di prevenzione e di sostegno che universalmente si conviene sia necessario vengano svolti dalle istituzioni, per affiancare le imprese nel difficile compito di gestire le problematiche connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- nell’altro caso delle prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera per garantire il più rapido recupero della integrità psicofisica e della capacità lavorativa.

E’ evidente il pesante intervento del Ministero dell’Economia: “senza oneri aggiuntivi”, e quindi nell’ambito delle somme spese oggi dall’Inail, **significa che ancora una volta non si intende neanche in parte toccare il tesoretto dell’Inail per cui l’avanzo di cassa** (più di un miliardo e

duecento milioni) **dei contributi versati dai lavoratori e dalle imprese per le tematiche di salute e sicurezza va a ripianare il Bilancio dello Stato.**

4. Sistema degli appalti

E' Indubbiamente positivo che si preveda che il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) “..va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori”, come prevede l'Art. 14 della Bozza di correttivo “*Modifiche all'articolo 26 del D.Lgs. 81/20082*”, integrando il comma 3 dell'art. 26.

Tuttavia forti elementi di criticità presentano :

- sia il nuovo comma 3-bis “ *Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive.*
- sia il nuovo comma 5, che modificando il testo attuale in materia di “costi relativi alla sicurezza che devono essere specificamente indicati” **elimina “ la nullità dell'appalto in caso di mancata evidenziazione dei costi della sicurezza”** e specifica che si tratta dei soli costi relativi alle “*misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni*”; seppur correttamente specificando che “*non sono tali costi soggetti a ribasso.*”.

La nullità dell'appalto è un elemento di forza perché nel sistema degli appalti i temi della sicurezza non siano mortificati e vanno indicati esplicitamente tutti i costi e non solo quelli delle interferenze.

Il testo attuale si discosta inoltre da quanto previsto nell'Avviso Comune delle parti sociali che prevedeva fosse la Commissione consultiva ad individuare le tipologie di attività in cui le interferenze si potessero considerare irrilevanti, mentre il testo attuale individua già delle fattispecie quali: le forniture di materiali (anche quelle con continuità ed inerenti al ciclo produttivo?), i servizi di natura intellettuale e, elemento ancor più grave, i lavori di due giorni (anche quelli in cui l'interferenza potrebbe essere molto forte) escludendo da queste limitazioni le attività considerate particolarmente a rischio da cui tuttavia sono stati esclusi i rischi di esposizioni ad agenti chimici.

5. Rappresentanza dei lavoratori per la salute e sicurezza

Il sistema della rappresentanza con il D.Lgs. 81/2008 ha fatto un passo avanti considerevole per rendere esigibile, da parte di tutti i lavoratori, il diritto a godere di una rappresentanza specifica in materia di salute e sicurezza. Le procedure e gli obblighi individuati hanno come finalità di far emergere le imprese in cui non esistono Rls (e come sappiamo si tratta di un fenomeno diffuso che interessa la gran parte di quel 97% di imprese che hanno meno di 10 dipendenti) garantendo che la rappresentanza sia fornita dai Rappresentanti territoriali e fornendo le risorse per la loro estensione.

La Bozza di decreto correttivo introduce alcune significative modifiche che rischiano di disarticolare completamente la procedura individuata e mantenere la situazione allo stato in cui è attualmente con l'esclusione, quindi, della gran parte dei lavoratori delle micro e piccole imprese dal diritto di rappresentanza specifica in materia di salute e sicurezza. Prevedere infatti (Art. 27”*Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*”) che siano i lavoratori a comunicare al datore di lavoro la mancata elezione del Rls e che questi debba fare successivamente

richiesta del Rlst agli Organismi paritetici rischia di **inceppare il meccanismo della comunicazione** sin dall'inizio.

Molto più semplice ed efficace è la procedura di comunicazione vigente che prevede che il datore di lavoro comunichi il nominativo dell'RLS annualmente (e non ad ogni nuova elezione) direttamente all'Inail (procedura informatizzata già attualmente prevista dall'Istituto ed operativa dal prossimo 16 maggio), il quale procederà poi, in assenza di Rls, far corrispondere dall'azienda la quota necessaria di pagamento che le spetta in base al numero di addetti. Sarà poi il Fondo di cui all'art. 52 a comunicare agli organismi paritetici i nominativi delle aziende che hanno diritto al Rlst perché hanno contribuito al suo finanziamento, dovendo tra l'altro, secondo le modalità che si converranno, conferire anche i fondi per il finanziamento delle attività.

Si sottolinea infine, segnale altrettanto indicativo e grave, che **è stata eliminata la sanzione amministrativa per il Datore di lavoro** di 500 € relativa alla mancata comunicazione dell'RLS.

L'Art. 30 *“Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”* della Bozza di correttivo introduce un terzo elemento che mette radicalmente in crisi la possibilità di individuare un numero di Rlst adeguato al gran numero di micro e piccole imprese che costituiscono il tessuto produttivo del nostro Paese:

- **Spostando il 50% delle somme acquisite annualmente dal Fondo di sostegno dagli Rlst agli Organismi paritetici**
- Eliminando i contributi ulteriori, di fonte pubblica, rispetto a quelli provenienti dalle aziende attualmente previsti

Ulteriore riflessione merita la innovazione introdotta dalla Bozza di correttivo che prevede, mediante l'Art. 28 *“Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”*, l'inserimento del seguente comma 7 bis all'Art. 50 del decreto: *“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300”*.

Nel ricordare che l'Art. 9 della 300 recita *“I lavoratori, tramite loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare le loro salute e la loro integrità fisica”*, si evidenzia come l'introduzione di questo nuovo comma sia suscettibile di varie interpretazioni che stiamo esaminando: certo non vorremmo che nelle aziende in cui non sono stati individuati Rls aziendali e in cui potrebbero non esserci neanche Rlst (se i meccanismi diverranno farraginosi e per di più senza nessun vincolo di sanzione) le Rsa o Rsu perdano una qualunque forma di rappresentanza in merito alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

6. AVVISO COMUNE

Dopo una lunga fase di trattativa si è raggiunta su diversi elementi una intesa tra Rappresentanze imprenditoriali e OOSS.

Il Governo si era impegnato a recepire puramente e semplicemente quanto convenuto, ma così non è stato.

Nella Bozza compaiono dizioni diverse e variazioni che vanno riportate a quanto convenuto.

7. Sistema sanzionatorio

A) L'impianto penale nelle linee generali non è stato toccato; non c'è trasferimento a sanzioni amministrative se non in alcuni casi, così come d'altronde accade anche il contrario, è il caso ad es.:

- della sanzione per il datore di lavoro e il dirigente prevista per l'Art. 18 comma 1 lettera f) *“richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione”*; nel decreto 81 non era sanzionato mentre ora è stato previsto Arresto da 2-4 mesi o Ammenda da 1200 – 5200 €
- della sanzione prevista per l'Art. 18 comma 1 lettera s) *“consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50”* per la cui violazione la sanzione è stata trasformata da amministrativa 1000 – 3000 € a penale prevedendo l' Ammenda da 2000 – 4000 €

B) Il criterio della sanzione penale, in quanto riferito alle violazioni più gravi, è restato in piedi per tutte le violazioni relative al sistema di rappresentanza

Art. 18 comma 1 lettere n) o) p) s) v)		
Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente	Sanzioni dell'81	Sanzioni del correttivo
<p>1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <p><u>n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;</u></p> <p><u>o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);</u></p> <p>p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione,</p>	<p>Comma 1</p> <p><u>n) Arresto 3-6 mesi Ammenda 2000 – 5000</u></p> <p><u>o) Arresto 3-6 mesi Ammenda 2000 – 5000</u></p> <p><u>p) Arresto 3-6 mesi Ammenda 2000 – 5000</u></p>	<p>Comma 1</p> <p><u>n) Ammenda 2000 – 4000 (resta nel penale ma è solo ammenda)</u></p> <p><u>o) Arresto 2-4 mesi Ammenda 750-4000 (resta nel penale e prevede arresto e ammenda)</u></p> <p><u>p) seconda parte Ammenda 2000 – 4000 (resta nel penale ma è solo ammenda)</u></p>

<p><u>consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</u></p> <p>s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;</p> <p>v) <u>nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;</u></p>	<p>s) <u>Sanzione amministrativa 1000 – 3000</u></p> <p>v) Arresto 3-6 mesi Ammenda 2000 – 5000</p>	<p>s) Ammenda 2000 – 4000 <u>(qui si introduce il penale dove c'era la sola sanzione amministrativa ed è superiore)</u></p> <p>v) Ammenda 2000 – 4000 (resta nel penale con la sola ammenda da ricordare che con il 626 c'era una sanzione amministrativa)</p>
<p>Art. 29 comma 2</p>		
<p>Comma 2 La valutazione del rischio e la elaborazione del documento “sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”</p>	<p>Ammenda da 3000 a 9000</p>	<p>Ammenda da 2000 a 4000</p>

Mentre è da sottolineare come **elemento negativo, in quanto disarticolante del meccanismo di emersione delle aziende che non hanno il Rls, l’abolizione della sanzione amministrativa di € 500 per la mancata comunicazione all’Inail da parte del datore di lavoro in merito alla presenza nella propria azienda del Rls (Art. 18 comma 1 lettera aa).**

C) Resta il meccanismo del solo arresto (ora previsto dalla Bozza di correttivo da 4 a 8 mesi mentre nel decreto 81 è da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi) per le seguenti **quattro fattispecie**:

- per mancata valutazione del rischio ed elaborazione del documento (quindi con il solo riferimento all’art. 29 comma 1 e non più alle specifiche di cui al comma 2 dell’art. 28);
 - per mancata nomina del Rspp,
 - per mancata formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei rischi
 - per mancata nomina del Medico competente
- (le due ultime sono introdotte dal correttivo).

Tali disposizioni valgono come per l’81 nelle aziende considerate a rischio (di cui all’art. 31 comma 6), anche se va evidenziato che a quelle attualmente considerate sono stati aggiunti anche gli ospedali con più di 50 lavoratori.

Tuttavia le violazioni punite con il solo arresto, come prevede oggi l’81, possono essere sostituite dal giudice con la pena dell’ammenda “in misura non inferiore a 8000€ e non superiore a 24.000€

quando la violazione non abbia determinato un infortunio e l'imputato non abbia subito condanne...". La Bozza di decreto correttivo prevede invece in merito che la sostituzione della pena possa essere disposta dal giudice "su richiesta dell'imputato" e non possa avvenire solo in caso di infortunio grave e se non sono state eliminate le fonti di pericolo. **Ma, elemento davvero critico, la Bozza di correttivo prevede che la somma minima possa essere di soli 2000 €**

D) I Titoli successivi al I (l'analisi delle cui sanzioni specifiche rinviamo ad un ulteriore approfondimento) presentano tutti un comune gravissimo aspetto di criticità. Se prendiamo ad esempio in considerazione le modifiche introdotte dalla Bozza di correttivo (mediante l'Art. 40) all'Art. 68 del decreto 81 relativo alle "Sanzioni per il datore di lavoro" in relazione al Titolo II - Ambienti di lavoro viene introdotto il seguente comma 2 :

"2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati".

Questa assoluta novità è davvero di incomprensibile motivazione, considerando che le fattispecie cui fa riferimento sono tra loro assolutamente diverse e che se ora sono nell'Allegato V sono state fino a prima dell'81 disposizioni contenute in articoli del Dpr 547 tutte singolarmente da sempre penalmente sanzionate e quindi cumulabili.

Questa stessa operazione viene ripetuta per le sanzioni relative a:

- Titolo III Uso delle Attrezzature e dei Dpi,
- Titolo IV Cantieri temporanei e mobili,
- Titolo V Segnaletica.

Un alleggerimento notevole se si pensa che si tratta di obblighi in vigore dalla metà degli anni'50.

E) Inoltre... in sintesi:

- Abbassate le sanzioni per il committente
- Aumentate del 600% (arresto) e 288 % (ammenda) le sanzioni per i progettisti
- Diminuite del 25% (arresto) e 17 % (ammenda) le sanzioni per fabbricanti e fornitori
- Aumentate del 60% le sanzioni (ammenda) per installatori
- Diminuite considerevolmente le sanzioni per i medici competenti
- Aumentate anche se di poco le sanzioni per i lavoratori
- Aumentate le sanzioni per i lavoratori autonomi e trasformate in penale.

<p>Modifiche proposte (testo 27 marzo) Le parti in grassetto o cancellate sono aggiunte o tolte rispetto a precedenti versioni ministeriali</p>	<p>Testo Decreto 81</p>	<p>Osservazioni</p>
<p>ART. 1 <i>(Attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121)</i></p> <p>1. Le parole “Ministero del lavoro e della previdenza sociale” e quelle “Ministero della salute”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “<i>Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali</i>” e le parole “Ministro del lavoro e della previdenza sociale” e quelle “Ministro della salute”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “<i>Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali</i>”.</p> <p>2. Le parole “Ministero delle infrastrutture”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “<i>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>” e le parole “Ministro delle infrastrutture”, ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: “<i>Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>”.</p>	<p>Titolo I</p> <p>PRINCIPI COMUNI</p> <p>Capo I</p> <p>Disposizioni generali</p>	<p>E' una pura e semplice presa d'atto della unificazione dei due ministeri</p>
<p>ART. 2 <i>(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p>	<p>Art. 2. Definizioni</p> <p>1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:</p>	

<p>1. All'articolo 2, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato per brevità "decreto" le parole: "il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266" sono sostituite dalle seguenti: "<i>il volontari della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impegnato in attività di protezione civile</i>" e le parole: "<i>il volontario che effettua il servizio civile</i>" sono soppresse.</p>	<p>a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;</p>	<p>L'equiparazione al dipendente è limitata ai Volontari della Croce Rossa e del Soccorso Alpino e sono eliminati i volontari del Servizio Civile Collegato alla modifica prevista col comma 12 bis dell'art. 3</p> <p><i>Si poneva il problema della saltuarietà e della straordinarietà della prestazione dei volontari</i></p>
---	---	---

Dopo l'articolo 2 del decreto è inserito il seguente:

“ART. 2-bis.

(Presunzione di conformità)

*1. **La corretta** L'efficace attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e l'utilizzo di macchine marcate CE e, per l'Amministrazione della Difesa e della pubblica sicurezza, ad opera delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso ~~gli~~ i rispettivi organi di vigilanza ~~militari~~”.*

CAOS SINTATTICO DI TUTTO L'ARTICOLO

La corretta attuazione delle buone prassi (validate dalla Commissione di cui all'art 6) e delle linee guida (approvate dalla Conferenza Stato- Regioni) costituisce presunzione di Conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto.

Chi stabilisce quale è la corretta attuazione??

Il termine corretta presuppone quindi un controllo; da parte di chi?

Solo la vigilanza che quindi manterrebbe il suo ruolo.

La certificazione da parte di Enti Bilaterali ed Università della adozione ed efficace attuazione dei modelli di gestione (art 30) costituisce presunzione di conformità alle prescrizioni dell'81.

L'Ente Bilaterale deve quindi verificare e certificare che l'impresa abbia adottato ed attuato il modello di gestione e ciò fornisce una garanzia generale di adempimento a tutta la normativa.

Il modello di gestione è una cosa seria che impegna l'azienda a procedure e comportamenti ed ha al suo interno seri controlli.

Gli Enti Bilaterali ex 76/276 non sono strutturati tecnicamente e mancano delle professionalità necessarie.

Occorre in ogni caso precisare che quanto previsto può avvenire solo se se ne dotino con affidabilità verificata e (perché no?) certificata.

Per quanto attiene le Università poi di quali si tratta? L'art 76 del 276 parla di Docenti di Diritto del Lavoro ma trattava di certificazione di rapporti di lavoro, Qui

		<p><i>la cosa è più complessa perché investe non solo materia di lavoro ma anche di salute e tecnica</i></p> <p><i>Cosa vuol dire che l'utilizzo delle macchine CEE costituisce presunzione di conformità??</i> <i>(STANNO ELIMINANDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL 547 SULLE MACCHINE-ALL 6??)</i></p> <p><i>La Difesa ha strutture Tecnico sanitarie adeguate alla certificazione??</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 3 <i>(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 2 le parole: “delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266” sono sostituite dalle seguenti: “degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18” e le parole: “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400” sono sostituite dalle seguenti: <i>“particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 Campo di applicazione</p> <p>2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, <u>delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266</u>, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,</p>	<p>Sono state eliminate le Organizzazioni del Volontariato per quanto previsto all'art 2 ed introdotti gli Uffici all'estero tra le fattispecie da regolare con decreto Sono state altresì individuate le Forze Armate all'Estero, nonché l'Arma dei Carabinieri da regolare con apposito Decreto.</p>

nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”;

della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la

<p>b) al comma 9 le parole: “Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei” sono sostituite dalle seguenti: <i>“Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai”</i>;</p> <p>c) al comma 12, le parole: “dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: <i>“dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani.”</i>.</p> <p>d) dopo il comma 12, è inserito il seguente: <i>“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’amministrazione del ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga</i></p>	<p>disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.</p> <p>9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.</p> <p>12. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.</p>	<p>Si tratta della riconferma della legge: ad esempio per quanto riguarda il divieto di adibire ad attività con rischio chimico.</p> <p>Vengono esclusi dall’applicazione dell’art 21 i piccoli commercianti e chi esercita attività professionale organizzata col lavoro proprio e dei componenti la famiglia. <i>Quindi non sono soggetti ad utilizzare indumenti protettivi o attrezzature conformi e ad esporre il cartellino per gli appalti.</i> <i>Può creare problemi ad es. per i professionisti e i familiari che operino in imprese con ambienti a rischio, anche se il 230 bis potrebbe ricomprenderli.</i></p> <p>Regola il trattamento dei volontari che equipara ai lavoratori autonomi</p> <p><i>E’ difficile che col singolo volontario possano essere definite modalità di tutela</i> <i>Sarebbe meglio prevedere un processo di definizione tramite accordi tra associazioni con le Istituzioni</i></p>
---	--	---

<p>la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione.”.</p>		<p><i>Se il volontario opera nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro perché ci si limita ad informazioni? Opera fianco a fianco con lavoratori che hanno tutele e non gode delle stesse. Non sarebbe meglio in questo caso estendere le stesse tutele?? Egli chi è, il datore di lavoro??</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 4 <i>(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: “<i>l-bis i lavoratori in prova</i>”;</p> <p>b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria”.</p>	<p>Art. 4. Computo dei lavoratori</p> <p>1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:</p> <p>l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.</p> <p>4. Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attività diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unità-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.</p>	<p><i>Potrebbero non essere confermati.</i></p> <p>Estende il computo in agricoltura per frazioni (ULA) non solo agli stagionali ma anche a tutti i tempi determinati</p> <p><i>In deroga a quanto previsto all'art 3 del Decreto era stato più volte richiesto ai tavoli e sempre rifiutato</i></p>

<p style="text-align: center;">ART. 5 <i>(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>All'articolo 5, comma 1, del decreto, dopo le parole: "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali" sono inserite le seguenti: "è istituito";</p> <p><i>la lettera a) è sostituita dalla seguente: "tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali" e dopo la lettera b) è inserita sostituita dalla seguente: " b-bis) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".</i></p>	<p style="text-align: center;">Capo II Sistema istituzionale Art. 5.</p> <p style="text-align: center;">Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>1. Presso il Ministero della salute, il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:</p> <p>a) due rappresentanti del Ministero della salute;</p> <p>b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;</p> <p>c) un rappresentante del Ministero dell'interno;</p> <p>d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>O.K. Modifica formale</p> <p><i>Riequilibrio tra Ministeri facendo spazio ad Infrastrutture</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 6 <i>(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>01. All'articolo 6, comma 1, del decreto, la lettera a) è sostituita dalla seguente. "a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6.</p> <p style="text-align: center;">Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La</p>	<p><i>Riequilibrio tra Ministeri facendo spazio alle Pari</i></p>

<p>salute e delle politiche sociali” e la lettera b) è sostituita dalla seguente: “un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità”.</p> <p>1. All’articolo 6, comma 8, del decreto, dopo la lettera <i>m</i>) sono aggiunte le seguenti: <i>“m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;</i></p> <p><i>m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, del presente decreto, anche previa individuazione, se del caso, di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;”.</i></p>	<p>Commissione è composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede; b) un rappresentante del Ministero della salute;</p> <p>8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30.</p>	<p><i>Opportunità</i></p> <p>AVVISO COMUNE OK</p> <p>AVVISO COMUNE OK <i>Definito a fronte della richiesta delle Controparti di reintrodurre ed ampliare le ipotesi di semplificazione già contenute nel 626 in tema di valutazione del rischio, tramite le procedure standardizzate e tramite la autocertificazione, eliminando alcuni dei vincoli che attualmente annullano in sostanza la possibilità di ricorrere a tali procedure</i></p> <p><i>Nell’Avviso comune si diceva quando il rischio sia irrilevante</i></p>
<p>ART. 6 bis <i>(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>All’articolo 8, comma 6, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche: a. alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <i>“anche in un’ottica di genere”</i>; lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti</p>	<p>SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE</p> <p>6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare: a) il quadro produttivo ed occupazionale; b) il quadro dei rischi; c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;</p>	<p><i>Positivo che nel sistema Informativo relativamente al quadro dei rischi vengano presi in esame quelli specifici attinenti alle differenze di genere:</i></p>

<p>ole: “e delle lavoratrici”.</p>		
<p style="text-align: center;">ART. 7 (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>All'articolo 9, comma 4, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzate nell'esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.”;</p> <p>b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; d-ter) eroga, in raccordo con le strutture del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto della competenza delle Regioni in materia di tutela della salute, le prime cure ambulatoriali di cui all'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, comprensive delle prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa e di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9.</p> <p>Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</p> <p>4.</p> <p>d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007.</p>	<p>OK</p> <p>Prevede che i Fondi per le Famiglie delle Vittime eccedenti nell'anno e riversate allo Stato siano attribuite per l'anno successivo</p> <p><i>Particolarmente grave che sia stata cancellata questa parte</i></p>

~~fisiochinesiterapia, al fine di realizzare per gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici l'effettiva garanzia di cui all'articolo 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché il loro reinserimento lavorativo".~~

~~d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica".~~

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto, alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Le somme eventualmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzate nell'esercizio finanziario sono rassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali."*

7. L'IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:

e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo.

In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007.

Si tratta qui delle prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera per garantire il più rapido recupero della integrità psicofisica e della capacità lavorativa

E' INTERVENUTO PESANTEMENTE IL MINISTERO DELL'ECONOMIA

Rispetto alla versione cancellata compare un "può" e l'assistenza è solo "non ospedaliera", occorre poi un accordo tra la Conferenza Stato Regioni e Il Lavoro e l'Economia.

SENZA ONERI AGGIUNTIVI E QUINDI NELL'AMBITO DELLE SOMME SPESE OGGI DALL'INAIL

NON SI INTENDE TOCCARE IL TESORETTO DELL'INAIL

Stessa previsione del comma d) per l'IPSEMA

ART. 8

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 11 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l'utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l'INAIL. ~~Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si tiene conto della adozione ed efficace attuazione, verificate dall'INAIL, da parte delle imprese delle soluzioni organizzative di cui al precedente periodo, nonché della adozione ed efficace attuazione, verificate dall'INAIL, di buone prassi validate dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. L'INAIL svolge i compiti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma~~

ART. 11.

Attività promozionali

3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali

Progetti per la diffusione di tecnologie avanzate

Dipende tutto dal finanziamento delle Regioni ???

Queste soluzioni tecnologiche vengono considerate ai fini della riduzione del premio.

In una precedente versione la riduzione del premio veniva portata per legge al 15% dall'attuale 5%.

<p><i>restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell'adozione ed efficace attuazione, da parte delle imprese, delle soluzioni organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall'INAIL.</i></p> <p>al comma 5, le parole: "Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono soppresse; dopo le parole: "l'INAIL finanzia" sono inserite le seguenti: "con risorse proprie" ed è aggiunto infine il seguente periodo: "L'INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".</p>	<p>5. Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v).</p>	<p><i>Le risorse Inail per i progetti di investimento non sono solo quelle di cui all'art. 2.</i></p> <p>MA SI CONFERMA CHE NON POTRA' ESSERCI PER L'INAIL AUMENTO DI RISORSE</p>
<p>ART. 8-bis <i>(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>All'articolo 12 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza."</p>		<p>AVVISO COMUNE</p> <p>La richiesta datoriale riguardante le proposte di interpello chiedeva che queste fossero vincolanti per il personale ispettivo al fine di uniformare e dare coerenza alla interpretazione ed applicazione della legislazione, eliminando per chi si adegua alle indicazioni fornite ai quesiti le relative sanzioni penali civili e amministrative. ABBIAMO VALUTATO CHE SIA MEGLIO AVERE POSIZIONI UNIFORMI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONI RISPETTO AD UN FAI DA TE, soprattutto con un Comitato di interpello in cui siano presenti le Regioni come oggi previsto dall'81. Mentre non sono state accettate le richieste relative alla eliminazione delle sanzioni per chi si adegua.</p>
<p>ART. 9 <i>(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 13 del decreto, il comma 5 è</p>	<p>ART. 13. Vigilanza</p> <p>5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del</p>	<p>L'incompatibilità per le attività di consulenza è solo per</p>

<p>sostituito dal seguente: “5. <i>Il personale delle pubbliche amministrazioni che svolga attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.</i>”.</p>	<p>territorio nazionale, attività di consulenza</p>	<p>chi “svolge” attività di vigilanza e non per chi più genericamente vi “è addetto”, ad es. agli uffici.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 10 <i>(Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All’articolo 14 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. <i>Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, <u>adottano provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale quando riscontrano l’impiego di personale senza preventiva regolare occupazione in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della</u></i></p>	<p style="text-align: center;">ART. 14</p> <p>Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori</p> <p>1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, <u>possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria</u> in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di <u>gravi e reiterate violazioni</u> in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza</p>	<p>Non più “possono adottare” ma “adottano” <i>OK si elimina la discrezionalità</i></p> <p>Eliminato il libro matricola. <i>Si usa il termine “senza preventiva regolare occupazione” che non dovrebbe cambiare</i></p> <p>Levate le mancanze per orario.</p> <p>Si parla di “plurime” violazioni invece che di “reiterate”, si precisa che sono plurime se tre gravi contemporaneamente o la ripetizione per la seconda volta in due anni (vuol dire 2 o 3 in due anni??)</p>

<p><i>salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.</i></p> <p><i>La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di recidiva–la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del</i></p>	<p>sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:</p>	<p><i>Si punta a risolvere il contenzioso in quanto si poteva intendere con la dizione precedente che non fosse possibile comunque, la prima volta, sospendere l'attività anche in presenza di multiple violazioni</i></p> <p><i>La durata dell'interdizione era prevista originariamente per il doppio della sospensione, ora viene graduata, prevedendo che per i casi di salute e sicurezza sia “ incrementata di un ulteriore periodo” del doppio della durata della sospensione. Viene invece ridotta, se utilizzino lavoratori irregolari per meno del 50% del complesso dei lavoratori.</i></p> <p><i>Se poi non si ha la revoca del provvedimento entro 4 mesi a seguito di quanto previsto al comma 4 e cioè la regolarizzazione dei lavoratori o il ripristino delle regolari condizioni di sicurezza, l'interdizione viene fissata in 2 anni</i></p>
--	---	---

provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. All'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2 del presente articolo”;

a bis) al comma 2, dopo le parole: “in materia di prevenzione incendi”, sono inserite le seguenti: in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 del presente decreto”.

b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: “c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”.

c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

10. Il datore di lavoro che non ottempera al

Si prevede che alla Prevenzione incendi (che viene aggiunta all'Allegato 1) provvedano i vigili del Fuoco in maniera esclusiva, allertati dagli organi di Vigilanza

A seguito delle polemiche non sono state toccate le sanzioni per salute e sicurezza

Infatti

<p>c) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 a euro 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare”.</p> <p>d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: “11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso del primo lavoratore occupato dall’impresa che non abbia mai avuto in precedenza dipendenti. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi”.</p>	<p>provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi.</p> <p>11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.</p>	<p>Viene graduata la sanzione aggiuntiva in caso di sospensione che è portata a 1500€ in caso di lavoratori irregolari mentre resta 2500€ per salute e sicurezza</p> <p>Come pure viene graduata la sanzione per il datore che non adempie al provvedimento di sospensione. Viene prevista la alter natività tra arresto e sanzione per lavoro irregolare mentre resta l’esclusività dell’arresto per la sicurezza.</p> <p>Si riprende la Direttiva Sacconi sul lavoro irregolare La sospensione per lavoro irregolare (e non quella per sicurezza) non viene applicata nel caso del primo lavoratore occupato dall’impresa che non abbia mai avuto dipendenti</p> <p>Per la sospensione per lavoro irregolare, vengono fissati i tempi da cui decorre la sospensione salvo situazioni di grave rischio per la salute</p>
<p style="text-align: center;">ART. 10-bis (Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. Dopo l’articolo 14 del decreto è aggiunto il seguente: ART.15-bis (Obbligo di impedimento)</p> <p>1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e</p>		<p>OBBLIGO DI IMPEDIMENTO</p> <p>NUOVO CON PROBLEMI DI ECCESSO DI DELEGA E DI COSTITUZIONALITA’ Posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato <u>cosa vuol dire?</u> i soggetti appartenenti a una data categoria sono resi destinatari di particolari doveri (penalmente sanzionati), a tutela di interessi specificamente collegati alla loro sfera d'azione o di signoria . E’ questo il contesto in cui si collocano i problemi della</p>

all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:

- a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;
- b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;
- c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata.

responsabilità omissiva e delle posizioni di garanzia. Ciò significa che, ogni volta si verifichi un evento lesivo o comunque una violazione di legge entro l'ambito coperto dalla garanzia, è teoricamente proponibile il problema se il garante primario abbia o non abbia omesso (con il coefficiente di colpevolezza richiesto per quel dato tipo di reato) adempimenti per lui doverosi, che avrebbero impedito l'evento.

La configurazione di posizioni di garanzia (più specificamente: posizioni di controllo) trova agganci solidi in disposizioni di carattere generale, come quelle che fondano il dovere di sicurezza del datore di lavoro (art. 2087 cod.civ.)

In modo espresso o implicito, l'ordinamento giuridico individua le posizioni di garanzia fondamentali nei soggetti 'apicali' titolari, al livello direzionale decisionale più elevato, dei poteri relativi agli adempimenti nei quali la garanzia dovuta debba estrinsecarsi

Ciò ovviamente non significa - e non lo potrebbe, pena la violazione del principio di personalità della responsabilità - che il garante primario debba sempre e comunque rispondere in concreto di tutto ciò che accada entro l'ambito per il quale è prevista la garanzia. Per i delitti dolosi, la responsabilità è delimitata (in modo molto drastico) dalla consapevolezza e volontà di realizzare (o non impedire) il fatto costitutivo di reato. Quanto ai reati colposi (per i quali più acutamente si pone il problema) il soggetto 'al vertice' risponde come chiunque altro, secondo le regole generali, dell'osservanza delle regole di diligenza prudenza perizia relative alla sua posizione: nulla di meno e nulla di più.

Va collegato con quanto previsto dall'art 299 dell'81

<p><i>d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.</i></p> <p>2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.».</p>		<p>(esercizio di fatto dei poteri direttivi) che non viene cambiato</p> <p>Ai fini della individuazione delle responsabilità si elimina la responsabilità del datore di lavoro e del dirigente se l'evento è imputabile <u>(non dice nemmeno in forma diretta o esclusiva)</u> al preposto 56), al fabbricante 57), al medico58), ai lavoratori 59), ai piccoli imprenditori 60).</p> <p>Il rischio serio è che si passi da una presunzione di responsabilità generale in capo al datore di lavoro come è oggi ad una responsabilità residuale.</p> <p>IL RISULTATO CHE SEMBRA EMERGERE E' QUELLO DELLA DERESPONSABILIZZAZIONE DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE</p>
<p>ART. 11 <i>(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 16, comma 3, del decreto il secondo periodo è sostituito dal seguente: <i>“L'obbligo di cui al precedente capoverso si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4”.</i></p>	<p>Art. 16. Delega di funzioni</p> <p>3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.</p>	<p>Il modello di gestione prevede all'art 30 comma 4 che si debba prevedere un “ idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello”.</p> <p><i>Si passa in questo caso dall'”anche” precedentemente previsto al “si intende assolto”</i></p> <p><i>Si evidenzia ancor di più la delicatezza della validazione dei modelli di organizzazione che ha bisogno di una professionalità assolutamente consolidata ed accertata e che non è oggi nelle Competenze degli Enti Bilaterali né delle Università. L'”efficace attuazione” comporta poi definire chi e come si effettuano i controlli</i></p>

ART. 12

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è **sostituita** dalla seguente: **“g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;”**;

b) la lettera r) è **sostituita** dalla seguente: **“r) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni. Tali obblighi si considerano comunque assolti per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;”**;

c) la lettera aa) è sostituita dalla seguente: **“aa) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;”**.

Art. 18.**Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Aggiunto inviare i lavoratori alla visita entro i tempi previsti

O:K:

AVVISO COMUNE

In tema di comunicazione all'Inail le associazioni datoriali proponevano di “eliminare gli adempimenti” che si sovrappongono, come nel caso della comunicazione all'Inail a norma dell'art.18 comma 1 lettera r) o che sono “meramente formali ed a fini statistici”, tra questi includevano anche quello previsto dalla lettera aa) che riguarda la comunicazione della presenza del Rls aziendale o territoriale e il suo nominativo.

Mentre nell'AVVISO COMUNE non era previsto l'ultimo comma del punto r)

Non è stata accettata la richiesta di parte datoriale di eliminare l'obbligo di comunicare la presenza del Rls aziendale o territoriale (art.18 comma 1 lettera aa). L'eliminazione di questo obbligo scardinerebbe il Decreto legislativo 81 in una delle sue parti più significative, quella relativa all'estensione della rappresentanza e all'esercizio concreto di tale diritto da parte di tutti i lavoratori anche di quelli delle micro

<p>2. All'articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente: <i>“1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4.”.</i></p>		<p><i>imprese. Viene previsto ora che la comunicazione venga fatta al Sistema Informativo di cui l'Inail fa Parte. Ma cosa succede finché questo non è in funzione??</i></p> <p>HANNO POI LEVATO LA SANZIONE AL 18 AA) Quindi questo obbligo viene vanificato</p> <p><i>Non va poi bene la comunicazione in caso di nuova elezione, deve restare la comunicazione annua di cui il Datore di lavoro si assume la responsabilità. Altrimenti può esserci l'interesse a non modificare il precedente dato, per non corrispondere le due ore a lavoratore di cui all'art 52.</i></p> <p>AVVISO COMUNE Mandare oggi tutti i dati senza sapere cosa farne è inutile</p>
<p>ART. 13 <i>(Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 25, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: <i>“c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il</i></p>	<p>Art. 25. Obblighi del medico competente</p> <p>1. Il medico competente: c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico</p>	<p>Si elimina possibilità accesso alla cartella presso Ispels Ora la cartella di lavoro resta sempre in azienda tranne che per i tempi tecnici</p>

<p><i>tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso la sede di lavoro o la sede legale del datore di lavoro;”;</i></p> <p>b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:“<i>e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la quale deve essere tempestivamente comunicata dal datore di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, con salvaguardia del segreto professionale, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;”;</i></p> <p>c) la lettera f) è abrogata.</p>	<p>competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;</p> <p>e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;</p> <p>f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato puo' chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;</p>	<p>E' il medico responsabile della consegna della cartella sanitaria al lavoratore, su comunicazione del ddl.</p> <p>L'originale va conservata per 10 anni (per vertenze)</p> <p><i>Si elimina l'accesso all'Ispelsl previsto alla lettera f) che doveva creare la possibilità che vi fosse una storia personale di ogni lavoratore che aggiungesse rapporto di lavoro a rapporto di lavoro.</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 14 <i>(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 26, comma 3, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) dopo le parole: “Tale documento è allegato al contratto d'appalto o di opera” sono inserite le seguenti: “<i>e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori</i>”;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</p> <p>3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le</p>	<p>OK. È positivo che si preveda l'adeguamento in relazione ai lavori</p>

<p>b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “<i>Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.</i>”;</p> <p>2. All’articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: “3-bis. <i>Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive.</i> 3-ter. <i>Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.</i>”.</p>	<p>disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.</p> <p>5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi</p>	<p>Per gli appalti Pubblici si stabilisce chi è responsabile</p> <p>All’art 6 m) ter si prevedeva, sulla base dello AVVISO COMUNE, che fosse la Commissione ad individuare le tipologie in cui le interferenze fossero irrilevanti. Qui invece si stabiliscono le forniture di materiali(<i>anche quelle con continuità ed inerenti il ciclo produttivo??</i>) ed i servizi di natura intellettuale o i lavori di due giorni (<i>anche se l’interferenza potrebbe essere molto forte??</i>) Per giunta si elimina la presenza di agenti chimici</p> <p>Riguarda le “Centrali di Committenza” di cui alla 163 degli appalti pubblici. Definisce la procedura</p>
--	---	--

<p>3. All'articolo 26, comma 5, le parole: "a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" sono sostituite dalle seguenti: "<i>i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni</i>"; dopo il primo periodo è inserito il seguente: "<i>I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.</i>".</p>	<p>dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p>	<p><i>Viene eliminata la nullità dell'appalto in caso di mancata evidenziazione dei costi della sicurezza</i></p> <p>GRAVE</p> <p><i>Si sostituiscono poi i costi della sicurezza con quelli delle "misure adottate per ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze"</i></p> <p><i>Devono essere i costi della sicurezza che non possono essere soggetti a ribasso</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 15 <i>(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 27 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <i>"1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali ed</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 27. Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi</p> <p>1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.</p>	<p><i>Perché si evidenzia la sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico??</i></p> <p>AVVISO COMUNE</p> <p>MENTRE NON C'ERA NELL'AVVISO COMUNE TUTTA LA PARTE SOTTOLINEATA RELATIVA ALLA APPLICAZIONE DI STANDARD</p>

<p><u>organizzativi, anche in relazione agli appalti, certificati ai sensi del Titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero ai sensi dell'articolo 30, comma 5- bis, del presente decreto.”;</u></p> <p>b)al comma 2 la parola: “vincolante” è sostituita dalla seguente: “preferenziale”;</p> <p>c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “ 2 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni”.</p>	<p>2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti</p>	<p>CONTRATTUALI (DI LAVORO??) CERTIFICATI SULLA BASE DELLA 276 O DELL'ART 30 5 BIS</p> <p>LA SOSTITUZIONE CON PREFERENZIALE E' MENO FORTE RISPETTO A VINCOLANTE</p> <p><i>Si lasciano inalterate le modalità di qualificazione del Codice degli appalti</i> <i>Allora cosa serve??</i></p>
<p style="text-align: center;">ART. 16 <i>(Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al comma 1, dopo le parole:“dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004”, sono inserite le seguenti:“<i>nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all'articolo 6 ed entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse</i>” e dopo le parole “da altri Paesi”, sono aggiunte le seguenti: “<i>e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro</i>”;</p>	<p style="text-align: center;">Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi</p> <p>1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.</p>	<p>AVVISO COMUNE Stress lavoro-correlato Considerando il vuoto di orientamenti condivisi tra le parti e le istituzioni in materia di valutazione del rischio stress si è convenuto di richiamare anche questo come compito prioritario della Commissione consultiva e di richiedere un rinvio per l'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione.(DETTO 120 GG- QUI È 180)</p> <p>MOLTO BENE NON ERAVAMO RIUSCITI NELL'81 AD INTRODURRE UNA SPECIFICA TUTELA PER LE FIGURE ATIPICHE CHE INVECE QUI C'E'</p>

<p>b) al comma 2, alinea, le parole: “deve avere data certa” sono sostituite dalle seguenti: “<i>deve essere munito di data certa e— o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, nonché dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le procedure definite dalle parti sociali</i>”;</p> <p>c) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: “<i>La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione</i>”;</p> <p>d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: “<i>3-bis. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.</i>”.</p>	<p>2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:</p> <p>a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;</p> <p>3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto</p>	<p>AVVISO COMUNE</p> <p>Data certa È stata aggiunta questa “o” che introduce due possibilità e non chiarisce che la sottoscrizione era per le Parti il modo per indicare la data certa E’ stato aggiunto per presa visione per ribadire la piena responsabilità del Datore di Lavoro</p> <p>La scelta di come scrivere il Documento è del Datore di Lavoro, in una ottica di sostanza e non di forma</p> <p>Richiama il 96bis della 626/94 Ma cosa succede nel frattempo?? Per le aziende pirata che nascono e muoiono??</p>
<p>ART. 17 <i>(Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All’articolo 29, comma 7, del decreto le lettere b) e c) sono abrogate.</p>	<p>.Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</p> <p>7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;</p>	<p>POSITIVO CHE NON SI SIANO ESTESE LE PROCEDURE SEMPLIFICATE A LLE AZIENDE A GRAVE RISCHIO ED AI CANTIERI</p>

	c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.	
<p align="center">ART. 18 <i>(Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 30 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo le parole: "idonei sistemi di registrazione" sono aggiunte le seguenti: «o di certificazione, ai sensi del comma 5-bis,»; b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Le commissioni di certificazione, istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, sono soggetti abilitati a certificare anche ai fini di cui all'articolo 2-bis, i modelli di organizzazione e di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.».</p>	<p align="center">Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione</p> <p>2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.</p> <p>5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.</p>	<p>Viene ribadito l'Istituto della Certificazione mutuato dalla 276, già contenuto nel 2bis La certificazione della adozione dei modelli di gestione (art 30) da parte di Enti Bilaterali ed Università costituisce presunzione di conformità alle prescrizioni dell'81.</p> <p><i>Il modello di gestione è una cosa seria che impegna l'azienda a procedure e comportamenti ed ha al suo interno seri controlli</i> <i>Gli Enti Bilaterali non sono strutturati tecnicamente e mancano delle professionalità necessarie.</i> <i>Occorre precisare che la certificazione. può avvenire solo se se ne dotino con affidabilità verificata</i> <i>Per quanto attiene le Università poi di quali si tratta? L'art 76 del 276 parla di Docenti di Diritto del Lavoro ma trattava di certificazione di rapporti di lavoro, Qui la cosa è più complessa perché investe non solo materia di lavoro ma anche di salute e tecnica</i></p>
<p align="center">ART. 19 <i>(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 32 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5, dopo le parole: "L17, L23, ", sono inserite le seguenti: "<i>e della laurea magistrale LM26</i>" e dopo le parole: "sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo", sono inserite le parole: "purché esibiscano un'attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorativa per almeno un</p>	<p align="center">ART. 32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni</p> <p>5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al</p>	<p>Introduce la laurea magistrale in ingegneria della sicurezza OK</p>

<p>anno, maturata nel settore in cui intendono svolgere il ruolo di responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione”;</p> <p>b) al comma 5 le parole: “ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale”.</p> <p>b) al comma 7, dopo le parole: “successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”.</p>	<p>decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.</p>	<p>Eliminato il requisito dell’esperienza per essere esonerati dai corsi?? Perché?</p> <p>Necessario un decreto per individuare altre lauree</p> <p>AVVISO COMUNE Molte Regioni non hanno attivato libretto sanitario</p>
<p>ART. 20 (Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All’articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Nel settore edile la formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti.”;</p> <p>b) il comma 12 è sostituito dal seguente:</p>	<p>Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti</p> <p>7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:</p> <p>a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.</p>	<p>AVVISO COMUNE</p>

<p>“12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione di cui al precedente periodo può essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 51, ove presenti”;</p> <p>c) al comma 14, dopo le parole: “successive modificazioni”, sono inserite le seguenti: “se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni”.</p>	<p>12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.</p> <p>14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto</p>	<p>Sostituisce il coinvolgimento obbligato degli Organismi Paritetici con una possibilità</p> <p>Appare in contrasto con l’enfasi su Enti</p> <p>AVVISO COMUNE</p> <p>Molte Regioni non hanno attivato</p>
<p>ART. 21 (Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All’articolo 38, comma 1, del decreto dopo la lettera <i>d</i>) è aggiunta la seguente: “d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.”.</p>	<p>Sezione V SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 38. Titoli e requisiti del medico competente</p> <p>1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:</p> <p>d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.</p>	<p>L’Esperienza come requisito per i Medici presso le Forze Armate</p>
<p>ART. 22 (Modifiche all’articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All’articolo 39, comma 3, del decreto le parole:</p>	<p>Art. 39. Svolgimento dell'attività di medico competente</p> <p>3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può</p>	<p>Analogo ad art. 13</p> <p>L’incompatibilità per le attività di consulenza è solo per chi “svolge” attività di vigilanza e non per chi più</p>

<p>“assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza” sono sostituite con le seguenti: “<i>che svolga attività di vigilanza</i>”.</p>	<p>prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.</p>	<p>genericamente vi “è addetto”,</p>
<p style="text-align: center;">ART. 23 (<i>Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>)</p> <p>1. L’articolo 40 del decreto è abrogato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40. Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale</p> <p>1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.</p>	<p>Viene eliminata la Trasmissione dei dati da parte dei medici competenti al Servizio Sanitario Nazionale. I medici si sono sempre battuti contro questo adempimento Era anche sanzionato (58,1,e) Manca quindi una conoscenza utile ai fini statistici e di tendenza</p>
<p style="text-align: center;">ART. 24 (<i>Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</i>)</p> <p>1. All’articolo 41, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) le parole: “dalle direttive europee nonché” sono soppresse; b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) <i>in ogni caso ne venga individuata la necessità all’esito della valutazione dei rischi</i>”.</p> <p style="padding-left: 40px;">All’articolo 41, comma 2, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere: “<i>e-bis) visita medica in fase preassuntiva; e-ter) visita medica</i>”</p>	<p style="text-align: center;">Art. 41. Sorveglianza sanitaria</p> <p>1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.</p> <p>2. La sorveglianza sanitaria comprende: e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro</p>	<p>AVVISO COMUNE Le Direttive vanno comunque recepite nella Legislazione Si aggiunge la sorveglianza sanitaria quando sia richiesta dalla valutazione dei rischi. OK AVVISO COMUNE Anche se nello stesso si prevedeva un 2bis “visite preventive ai fini della assunzione” e si eliminava il comma 3</p>

<p>All'articolo 41 dopo il comma 2 è inserito il seguente: <i>“2-bis. Le visite mediche possono essere svolte, su scelta del datore di lavoro, anche in fase precedente alla assunzione dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.”</i></p> <p>All'articolo 41, comma 3 la lettera a) è abrogata.</p> <p>All'articolo 41, dopo il comma 5 è inserito il seguente: <i>“5-bis. Entro il 31 dicembre 2009 con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali verranno definite, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti, le modalità di tenuta dei dati di cui all'Allegato 3A del presente decreto”.</i></p> <p>All'articolo 41, dopo il comma 6 è inserito il seguente: <i>“6-bis. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore.”.</i></p> <p>All'articolo 41, comma 9, dopo le parole: “i giudizi del medico competente” sono inserite le seguenti: <i>“ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva”.</i></p>	<p>nei casi previsti dalla normativa vigente.</p> <p>3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:</p> <p>a) in fase preassuntiva;</p> <p>5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.</p> <p>6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:</p> <p>a) idoneità;</p> <p>b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;</p> <p>c) inidoneità temporanea;</p> <p>d) inidoneità permanente.</p> <p>9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.</p>	<p>Le modifiche al decreto '81 concordate lasciavano invariate le disposizioni di cui all'art. 5 della Legge 300, relative alla complessiva idoneità fisica del lavoratore, mentre si individuava la possibilità di effettuare in fase preassuntiva le visite preventive relative alla idoneità del lavoratore alla mansione.</p> <p>Stante la cessazione dell'assunzione per chiamata numerica tramite l'ufficio di collocamento e la generale adesione alla assunzione nominativa da parte del datore di lavoro, le visite preventive in fase di assunzione, anziché costituire possibile elemento di discriminazione divengono esclusivamente elemento di garanzia per la salute del lavoratore.</p> <p>Potrebbe invece prestarsi a discriminazioni la visita al rientro dopo 60 gg di malattia</p> <p>AVVISO COMUNE Si prevedono altri 6 mesi per 3A L'avviso prevedeva solo possibilità di semplificazione del 3A, non “definite”</p> <p>La forma scritta è comunque una garanzia per il lavoratore</p> <p>C'è comunque la garanzia pubblica per il ricorso anche in fase preassuntiva</p>
---	--	--

<p style="text-align: center;">ART. 25 <i>(Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <i>“1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.”;</i> b) il comma 2 è abrogato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica</p> <p>1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. 2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	<p>Viene eliminato che sia adibito a “altra mansione compatibile con il suo stato di salute” in teoria gli potrebbero essere cambiate le mansioni con altre altrettanto nocive.</p> <p>Si privilegia che sia adibito a mansioni equivalenti ma non si prevede che possa essere adibito a mansioni superiori</p> <p>Si parla di garanzia del “trattamento” (art.4 68/1999) ma scompare il mantenimento della qualifica che poteva consentire di conservare il livello di provenienza</p>
<p style="text-align: center;">ART. 26 <i>(Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>All'articolo 43 del decreto sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: <i>“e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.”.</i></p>	<p style="text-align: center;">Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE Art. 43. Disposizioni generali</p> <p>1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.</p>	<p>E' positivo che nella gestione delle emergenze sia prevista le garanzia degli estintori (che prima erano contemplati solo al 4.1.3 dell'allegato 4 per lavorazioni a pericolo incendi)</p>

<p>b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze”.</p>	<p>3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.</p>	<p>Per la Difesa la formazione è svolta internamente</p>
<p style="text-align: center;">ART. 27 <i>(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 47, comma 8, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “<i>I lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici di cui all'articolo 51 perché questi possano procedere all'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali.</i>”.</p>	<p style="text-align: center;">Sezione VII CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Art. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p>	<p>NELLE PICCOLE AZIENDE E' PRATICAMENTE IMPOSSIBILE CHE I LAVORATORI COMUNICHINO AL DDL. PUO' AVVENIRE CHE IL DDL NON COMUNICHI COMUNQUE AGLI ENTI BILATERALI PER NON AVERE LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI.</p> <p>OCCORRE UN SISTEMA DIVERSO CHE SI BASI SULLA COMUNICAZIONE ANNUALE ALL'INAIL DELL'RLS E TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO ARRIVI ALLE OOSS E AGLI ORGANISMI PARITETICI (51.8) PER LA INDICAZIONE DELL'RLST</p>
<p style="text-align: center;">ART. 28 <i>(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. All'articolo 50 del decreto, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “<i>7-bis. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300</i>”.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</p> <p>7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.</p>	<p>L'ART 9 della 300 recita”I lavoratori, tramite loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare le loro salute e la loro integrità fisica”</p> <p>Non c'è modifica della 300 ma una interpretazione. Non c'è dubbio che l'RLS svolga queste funzioni e quindi la modifica potrebbe sembrare pleonastica. Va in ogni caso precisato anche l'RLST o di Sito. Ha invece rilevanza se significa che “altri” (RSA o RSU o le strutture territoriali) non hanno più alcuna competenza.</p>

		<p>Come si concilia questa esclusiva con la mancata riserva del 50% dell'art 52??</p> <p>E' in ogni caso essenziale non scindere rapporto con RLS ed eleggerli all'interno delle RSU-RSA</p>
<p>ART. 29 (Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All'articolo 51 del decreto, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. <i>Gli organismi paritetici svolgono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese della quale gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della programmazione delle proprie attività.</i>"</p>	<p>Art. 51. Organismi paritetici</p> <p>3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;</p>	<p><u>Al 51 comma 8 c'è un errore si tratta del 48 comma 1 e non 2</u></p> <p>Prevede che gli Organismi Paritetici svolgano Direttamente attività di formazione, anche con i Fondi 0,30 e con quello del 4% per la somministrazione AD OGGI NON C'E' NESSUN RAPPORTO Statuti dei Fondi e caratteristiche professionali</p> <p>La attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese COSA E' CONCRETAMENTE?? Quanto previsto al comma 3 e 6 del 51?</p> <p>Non può essere intesa una facoltà esimente dalle ispezioni</p>
<p>ART. 30 (Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. All'articolo 52, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:</p>	<p>Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla paritetici</p> <p>1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori</p>	

a) alla lettera a) le parole: “in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo” sono soppresse;

b) alla lettera c) dopo la parola: “sostegno” sono inserite le seguenti: “, *in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo,*”.

2. All'articolo 52, comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: “presso l'azienda ovvero l'unità produttiva”, sono aggiunte le seguenti: “*calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore*”.

b) le lettere b), c) e d) sono abrogate.

3. All'articolo 52, comma 3, sono apportate le

2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:

a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva;

b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007, incrementato del 10 per cento;

c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3;

d) relativamente all'attività formative per le piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui all'articolo 11, comma 2.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute,

**NON VA BENE SPOSTARE LA QUOTA PREFISSATA DEL 50% DAGLI RLST AGLI ORGANISMI PARITETICI.
L'RLST E FONDAMENTALE PER LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI NELLE PICCOLE IMPRESE IN CUI PIU' ALTA E' LA INCIDENTALITA'**

Della quantificazione delle 2 ore si è parlato in questi termini nelle riunioni avute

**NON VA BENE ABOLIRE LE SANZIONI NE' LE CONSULENZE
L'alimentazione del fondo resta altrimenti solo quella delle due ore**

<p>seguenti modifiche:</p> <p>a) le parole: “dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “<i>il 31 dicembre 2009</i>”;</p> <p>b) dopo le parole: “di alimentazione”, sono aggiunte le seguenti: “<i>e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo</i>”.</p> <p>4. All’articolo 52, dopo il comma 3 è inserito il seguente: “<i>3-bis. In fase di prima attuazione il fondo è alimentato con i residui iscritti nel bilancio dell’INAIL delle risorse previste per le finalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38</i>”.</p>	<p>di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.</p>	<p>OK anche se le “modalità di funzionamento” potevano essere sufficienti</p> <p>In fase di prima attuazione al Fondo vanno i residui dell’art 23 del dlgs 38/2000 Sono circa 20 mil di euro ma sono una tantum</p>
---	--	---

Titolo I											
<p style="text-align: center;">ART. 31 <i>(Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. L’articolo 55 del decreto è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“ART. 55 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</p>	<p>Art. 55</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">IN VIGORE</th> <th style="text-align: center;">CORRETTIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DETENZIONE (dato medio):</td> <td style="text-align: center;">6 MESI</td> <td style="text-align: center;">4,5 MESI (-25%)</td> </tr> <tr> <td>AMMENDA: (dato medio):</td> <td style="text-align: center;">10.000 €</td> <td style="text-align: center;">4.450 € (-55%)</td> </tr> </tbody> </table>		IN VIGORE	CORRETTIVO	DETENZIONE (dato medio):	6 MESI	4,5 MESI (-25%)	AMMENDA: (dato medio):	10.000 €	4.450 € (-55%)
	IN VIGORE	CORRETTIVO									
DETENZIONE (dato medio):	6 MESI	4,5 MESI (-25%)									
AMMENDA: (dato medio):	10.000 €	4.450 € (-55%)									

<p>1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</p> <p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;</p> <p>c) che non provvede alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a).</p> <p>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p>	<p>1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:</p> <p>a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;</p> <p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;</p> <p>2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:</p> <p>a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);</p> <p>b)in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive,</p>	<p>Comma 1 Lettera a) Si fa riferimento all'obbligo di valutazione dei rischi ma manca il riferimento attuale alle modalità di cui all'art.28 comma 2 a), b), d) ed f) all' art. 18, comma 1 lettere q) e z)</p> <p>Lettera b) Importante l'inserimento del riferimento alla violazione dell'obbligo formativo (16-48 h) per il datore di lavoro che assume la responsabilità di Rspp (Articolo 34, comma 2 -)</p> <p>Lettera c) Viene inserito qui il riferimento della sanzione per la mancata nomina del medico competente che comunque era prevista la precedente comma f) con arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 3000 a 10.000 €</p> <p>Comma 2 <i>IN VIGORE CORRETTIVO</i> DETENZIONE (dato medio): 12 MESI 6 MESI (-50%)</p> <p>Lettera a) Aggiunti con il riferimento alla lettera g) dell'articolo 31, comma 6, anche gli ospedali con più di 50 dipendenti</p>
---	---	--

<p><i>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.</i></p> <p><i>3. E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) e d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.</i></p> <p><i>3-bis. E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), e) e f).</i></p>	<p>cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno</p> <p>3. È punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).</p>	<p>Lettera b) Testo uguale</p> <p>Lettera c) Eliminato con la lettera c) il riferimento ai cantieri : perché se si considera il dato del maggiore indice di rischio per gravità e frequenza delle attività svolte nei cantieri?</p> <p>Comma 3 Eliminato il riferimento al comma 1 del 29 perché è stato inserito nel comma 1 di questo articolo Sostituita la lettera d) del comma 2 dell'art. 28 relativa alla procedure e all'organizzazione aziendale) alla e) (nominativi Rspg Rsl Mc) la lettera e) sta nel comma successivo con un'ammenda inferiore</p> <p style="text-align: right;">IN VIGORE CORRETTIVO</p> <p>AMMENDA: (dato medio): 6.000 € 3.000 € (-50%)</p> <p>Le lettere dell'art. 28 sono relative a: a) relazione b) misure c) programma delle misure d) procedure e organizzazione aziendale e) nominativi f) mansioni che richiedono capacità professionale...</p> <p>I commi dell'art. 29 sono relative a: ...</p>
---	--	--

<p>4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:</p> <p><i>α) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli <u>18, comma 1, lettera o), 43, commi 1, lettere a), b), c), ed e) e 4, 45, comma 1;</u></i></p> <p><i>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli <u>26, commi 1, lettera a);</u></i></p>	<p>4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli <u>18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p),</u> 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);</p> <p>b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli <u>18, commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lettera b), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;</u></p> <p>c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo <u>18,</u></p>	<p>2) fa la valutazione del rischio previa consultazione del Rls 3) la valutazione del rischio deve essere rielaborata...</p> <p>Hanno quindi previsto due livelli di ammenda per chi viola entrambi gli artt. 29 e 28 e per chi viola il solo art.28 prima erano accumulati</p> <p>Bene che si preveda una sanzione maggiore per questa violazione rispetto alle altre dell'art. 28 <i>comma 2, lettere a), b), e) e f)</i> ma prima la lettera d) relativa alle procedure e alla organizzazione aziendale stava al comma 1 dell'art. 55 e quindi rientrava tra le fattispecie per cui era previsto arresto da 4 a 8 mesi e ammenda da 5000 a 15000 e per le aziende a rischio il solo arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi.</p> <p>Comma 4</p> <p>Lettera a)</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><i>IN VIGORE</i></td> <td style="text-align: center;"><i>CORRETTIVO</i></td> </tr> <tr> <td><i>AMMENDA: (dato medio):</i></td> <td style="text-align: center;">1.900 €</td> <td style="text-align: center;">2.375 € (+25%)</td> </tr> </table> <p>Aumentato il massimo della sanzione ma non compaiono qui dell'art. 18 le lettere b), e), g), i), m), n), p), che sono più avanti o sono state incluse nelle sanzioni di articoli successivi, inoltre l'art. 34 (obblighi del datore di lavoro Rspg) e l'art. 36 (informazione) Per il 18 è rimasto l'o) ovvero l'obbligo di consegna del Dvr al Rls</p>		<i>IN VIGORE</i>	<i>CORRETTIVO</i>	<i>AMMENDA: (dato medio):</i>	1.900 €	2.375 € (+25%)
	<i>IN VIGORE</i>	<i>CORRETTIVO</i>						
<i>AMMENDA: (dato medio):</i>	1.900 €	2.375 € (+25%)						

<p>c) <i>con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo <u>18, comma 1, lettere c), e), f), q)</u>, 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) e f), 46, comma 2;</i></p> <p>d) <i>con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli <u>18, comma 1, lettera z)</u> prima parte, 26, commi 2 e 3;</i></p> <p>e) <i>con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo <u>18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v)</u>, 35, comma 4;</i></p> <p>f) <i>con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35,</i></p>	<p><u>comma 1, lettera c).</u></p> <p>Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;</p> <p>d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;</p> <p>e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli <u>18, comma 1, lettera l)</u>, e 43, comma 4;</p> <p>f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo <u>18, comma 1, lettera a)</u>;</p> <p>g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione <u>dell'articolo 18, comma 1, lettera bb)</u>;</p>	<p>Lettera b) Non ci sono i riferimenti a l' art.18, commi 1, lettere d), h) v), e 2, art.43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2</p> <p style="text-align: right;">IN VIGORE CORRETTIVO</p> <p>DETENZIONE (dato medio): 4,5 MESI 3 MESI (-33%)</p> <p>AMMENDA: (dato medio): 3.500 € 2.900 € (-18%)</p> <p>Lettera c) La lettera e) dell'art.18 era sanzionata con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 (comma 4 lettera a)</p> <p>Non è più prevista una pena maggiore in caso che l'affidamento dei lavori non a persone idonee avvenga in aziende maggiormente a rischio di cui al comma 2 dell'art.55 dell'81</p> <p>Lettera d) L'art. 26 (coordinamento in caso di appalti) è stato suddiviso tra questo comma e il comma b)</p> <p style="text-align: right;">IN VIGORE CORRETTIVO</p> <p>DETENZIONE (dato medio): 6 MESI 3 MESI (-50%)</p> <p>Lettera e) Non è più prevista la detenzione</p>
---	--	--

comma 2, 41, comma 3;

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo **18, comma 1, lettere d) seconda parte, r) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni e bb), e comma 2;**

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo **18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 35, comma 5;**

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8.

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni.

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;

m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;

n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s);

o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera aa).

5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente

Lettera h)

Non c'è più la sanzione per il mancato utilizzo del Tesserino di riconoscimento, la sanzione era già stata abolita dalla Legge 133/08 art. 39 comma 12

Lettera o)

Non c'è più la sanzione amministrativa per la mancata comunicazione del Rls

In generale dal confronto delle sanzioni relative agli obblighi **dell'articolo 18** (vedi *Allegato 1*) pur nell'attuare la riduzione delle sanzioni:

<p>5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.”.</p>	<p>della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sono stati mantenuti criteri di gravità interessanti di cui alcuni anche innovativi (vedi sanzioni per la lettera f) e la lettera s) comma 1 art.18) • e in altri casi rispettosi del criterio della sanzione penale come sanzione per i reati più gravi (vedi sanzioni per la lettera n,o,p,s,v) anche con riferimento ai diritti e alle agibilità del RIs
<p style="text-align: center;">ART. 32 (Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. L'articolo 56 del decreto è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“ART. 56 Sanzioni per il preposto</p> <p>1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);</p>	<p>Art. 56</p> <p>1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:</p> <p>a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f);</p> <p>b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);</p> <p>c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera g).</p>	<p>Lettera a) Aggiunta giustamente la lettera c) che fa riferimento all'obbligo previsto per il preposto di “richiedere l'osservanza”</p> <p>Lettera b) Prevista l'arresto o l'ammenda anche per la lettera g) che riguarda la partecipazione ai corsi)</p>

<p><i>b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. b), d) e g).”.</i></p>		
<p>ART. 33 (Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</p> <p>1. L'articolo 57 del Decreto è sostituito dal seguente:</p> <p>“ART. 57 Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori</p> <p><i>1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.</i></p> <p><i>2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro.</i></p>	<p>Art. 57.</p> <p>1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000 euro.</p> <p>2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro.</p> <p>3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.</p>	<p>Comma 1 Aumentate le pene per i progettisti IN VIGORE CORRETTIVO DETENZIONE (dato medio) fino a 1 m. fino a 6 m. (+600%) AMMENDA: (dato medio): 1.300 € 3.750 € (+288%)</p> <p>Comma2 Leggermente diminuite le pene per fabbricanti e fornitori IN VIGORE CORRETTIVO DETENZIONE (dato medio) 6 mesi 4,5 mesi. (-25 %) AMMENDA: (dato medio): 30.000 € 25.000 € (-17 %)</p>

<p>3. <i>Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.</i>”.</p>		<p>Comma3 Leggermente aumentate le pene pecuniarie per gli installatori</p> <p style="text-align: right;">IN VIGORE CORRETTIVO</p> <p>DETENZIONE (dato medio) fino a 3 mesi fino a 3 mesi AMMENDA: (dato medio): 2.000 € 3.200 € (+60 %)</p>
<p style="text-align: center;">ART. 34 <i>(Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. L'articolo 58 del decreto è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“ART. 58 <i>Sanzioni per il medico competente</i></p> <p>1. <i>Il medico competente è punito:</i></p> <p>a) <i>con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e);</i></p> <p>b) <i>con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);</i></p>	<p>Art. 58.</p> <p>1. Il medico competente è punito:</p> <p>a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d), e) e f);</p> <p>b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);</p>	<p>Lettera a) Leggermente diminuita l'ammenda e prevista la sanzione pecuniaria per la violazione della lettera f) relativa all'invio dei delle cartelle all'Ispesl</p> <p style="text-align: right;">IN VIGORE CORRETTIVO</p> <p>DETENZIONE (dato medio) fino a 1 mesi fino a 1 mesi AMMENDA: (dato medio): 1.500 € 500 € (-67 %)</p> <p>Lettera b) Considerevolmente diminuite l'ammenda per le violazioni relative a programmazione controlli, istituzione cartelle, informazioni ai lavoratori</p> <p style="text-align: right;">IN VIGORE CORRETTIVO</p>

<p>c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);</p> <p>d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere f), h) ed i);</p> <p>e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 41, commi 3, 5 e 8".</p>	<p>c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera l);</p> <p>d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h), i) e m), e per la violazione dell'articolo 41, comma 5;</p> <p>e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell'articolo 40, comma 1.</p>	<p><i>DETTENZIONE (dato medio) fino a 2 mesi fino a 2 mesi</i> <i>AMMENDA: (dato medio): 2.750 € 750 € (-73 %)</i></p> <p>Lettera c) Considerevolmente diminuite l'ammenda per le violazioni relativa alla collaborazione alla valutazione del rischio e alle visite degli ambienti di lavoro IN VIGORE CORRETTIVO</p> <p><i>DETTENZIONE (dato medio) fino a 3 mesi fino a 3 mesi</i> <i>AMMENDA: (dato medio): 3.000 € 1.000 € (-67 %)</i></p> <p>Lettera d) Diminuita la sanzione amministrativa e persa la sanzione del la lettera m) IN VIGORE CORRETTIVO</p> <p><i>AMMENDA: (dato medio): 2.000 € 1.300 € (-45 %)</i></p> <p>Lettera e) nuova Introdotta la sanzione amministrativa per obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria che non erano sanzionati (divieti di visite, allegati alla cartella sanitaria relativi alle visite, informare il datore di lavoro in merito alle idoneità) IN VIGORE CORRETTIVO</p> <p><i>AMMENDA: (dato medio): // // // // // 2.500 € (+100%)</i></p> <p>Non c'è più la sanzione per la mancata informazione annuale al Ssn perché non c'è più tale obbligo</p>
---	---	--

<p style="text-align: center;">ART. 35 <i>(Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)</i></p> <p>1. L'articolo 59 del decreto è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">“ART. 59 Sanzioni per i lavoratori</p> <p><i>1. I lavoratori sono puniti:</i> <i>a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;</i> <i>b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 200 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.”.</i></p>	<p>Art. 59</p> <p>1. I lavoratori sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);</p> <p>b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.”.</p>	<p>Lettera a) Aumentate le sanzioni ed è stato aggiunto il riferimento all'43 comma 3 prevedendo la sanzione per i lavoratori che rifiutino di accettare l'incarico per le emergenze IN VIGORE CORRETTIVO AMMENDA: (dato medio): 400 € 550 € (+37%)</p> <p>Lettera b) Più o meno uguale le sanzioni cambiano di poco</p>
---	---	--

ART. 36

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. L'articolo 60 del decreto è sostituito dal seguente:

“ART. 60

Sanzioni per i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo

1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 100 a 500 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b).”.

Art. 60.

1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:

a) con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000** euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);

b) con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300** euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).

Le violazioni sanzionate sono le stesse, non compare qui la sanzione relativa al tesserino di riconoscimento perché è stata spostata nell'articolo relativo agli obblighi dei lavoratori (art. 20) e si prevede una sanzione amministrativa da 100 a 200 € **mentre per l'utilizzo non corretto delle attrezzature e il mancato o non corretto utilizzo dei Dpi la sanzione da amministrativa è divenuta penale prevedendo sia l'arresto che l'ammenda**